

# **REGOLAMENTO PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO- PROFESSIONALI**

## INDICE

Articolo 1 – Ambito di applicazione del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 – Scopo	pag. 3
Articolo 3 – Presupposti per il conferimento	pag. 4
Articolo 4 – Requisiti per l'accesso	pag. 5
Articolo 5 – Definizione Avviso di Selezione per il conferimento di incarichi professionali in regime di P.IVA e nomina Commissione Esaminatrice	pag. 5
Articolo 6 – Procedura Comparativa dei Curricula Formativi e Professionali	pag. 7
Articolo 7 – Conferimento senza previo esperimento di procedura comparativa in caso di vincitore di progetti di ricerca e in caso di particolare urgenza	pag. 8
Articolo 8 – Pubblicità	pag. 8
Articolo 9 – Modalità di conferimento	pag. 8
Articolo 10 – Durata	pag. 9
Articolo 11 – Compenso	pag. 9
Articolo 12 – Risoluzione del contratto	pag. 9
Articolo 13 – Disposizioni finali	pag. 10

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento e la stipula di contratti di lavoro autonomo nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come espressamente dispone l'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Questo Regolamento non si applica:
  - ai contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. quali in particolare gli appalti di servizi, caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale e gli incarichi di progettazione, di direzione e collaudo di opere e lavori pubblici e quelli di pianificazione urbanistica e attinenti alla salvaguardia ambientale, alla tutela del paesaggio e del territorio;
  - agli incarichi relativi agli Organismi di Controllo interno e dei Nuclei di Valutazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 *quater* del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
  - agli incarichi di rappresentanza in giudizio che, in ragione del carattere fiduciario dei medesimi, vengono conferiti direttamente dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione;
  - agli incarichi conferiti per le attività relative alla formazione del personale, le partecipazioni a convegni e seminari organizzati dall'Ente;
  - alle prestazioni professionali rese in ragione di un rapporto convenzionale della Fondazione con altre Pubbliche Amministrazioni;
  - agli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche Amministrazioni.

## **Articolo 2 – Scopo**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno lo scopo di garantire trasparenza ed efficienza e razionalizzare le procedure di conferimento degli incarichi di cui al precedente art.1, onde consentire alle strutture di usufruire delle necessarie risorse per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio.

### **Articolo 3 – Presupposti per il conferimento**

1. La Fondazione può conferire gli incarichi individuali di cui all'articolo 1, punto 1., in presenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fermo il divieto sancito dal comma 5 bis dell'art. 7 cit..
2. Fermo restando il summenzionato divieto, per specifiche esigenze, cui non è possibile far fronte con il personale in servizio presso la Fondazione, è possibile conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Fondazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Fondazione;
  - b) la Fondazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare l'attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione in Regime di P.IVA.Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti libero-professionali per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Il ricorso ai suddetti contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente e/o Responsabile del progetto che ha stipulato i contratti e determina la nullità dei contratti medesimi, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4. Il costo per gli incarichi libero-professionali per attività e programmi definiti di assistenza sanitaria e di attività tecnico-amministrativa, finanziati da appositi fondi istituzionali, è subordinato all'effettiva disponibilità degli stessi (bilancio assistenza, sperimentazioni cliniche, etc. ).

5. Il costo per gli incarichi libero-professionali per progetti determinati di ricerca corrente e finalizzata, finanziati da appositi fondi pubblici o privati, è subordinato all'effettiva disponibilità degli stessi (bilancio ricerca).

#### **Articolo 4 – Requisiti per l'accesso**

1. Per l'accesso agli incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono richiesti i seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o cittadinanza di altri Stati esteri purché in regola con il permesso di soggiorno;
  - b) idoneità fisica all'incarico.
2. Non possono accedere all'incarico coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dispensati dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
3. Non possono accedere all'incarico coloro che abbiano riportato condanne penali.
4. Gli avvisi di selezione definiscono i requisiti specifici richiesti per l'incarico in relazione agli obiettivi ed ai progetti specifici cui esso è correlato. In ogni caso i titoli acquisiti all'estero devono essere riconosciuti dallo Stato italiano.
5. Per l'ammissione dei candidati si tiene conto del regime delle inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013.

#### **Articolo 5 – Avviso di Selezione per il conferimento di incarichi professionali in regime di P.IVA e nomina Commissione Esaminatrice**

1. Spetta al Direttore della Struttura presso cui si svolge il progetto, programma di lavoro o fase di esso, dichiarare la necessità alla Direzione Scientifica per progetti determinati di ricerca corrente e finalizzata - utilizzando il modulo disponibile sull'Intranet aziendale - ovvero alla Direzione Generale per attività e programmi definiti di assistenza sanitaria e di attività tecnico-amministrativa, di ricorrere all'incarico nel rispetto delle risorse umane e finanziarie disponibili. Ove ricorrano le condizioni previste dal successivo art. 6, alla richiesta dovrà essere allegata apposita dichiarazione circa la sussistenza delle suddette condizioni.
2. Sarà cura della Direzione Scientifica, della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e della SC Gestione Amministrativa della Ricerca e delle Sperimentazioni Cliniche e Contabilità Analitica, accertare i presupposti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 3 del presente Regolamento e predisporre i relativi avvisi, secondo le rispettive competenze.

3. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:
- tipologia, oggetto, obiettivi dell'incarico;
  - descrizione dell'attività e modalità di svolgimento dell'incarico;
  - specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
  - durata;
  - eventuali strutture messe a disposizione per l'espletamento dell'incarico;
  - compenso previsto;
  - criteri e modalità di selezione;
  - termine per la presentazione dei curricula e delle relative domande;
  - indicazione del responsabile del procedimento.
4. L'esame delle domande pervenute sarà effettuato da apposita Commissione Esaminatrice, così composta:
- Per incarichi e collaborazioni per progetti determinati di ricerca corrente e finalizzata, finanziati da appositi fondi di ricerca pubblici o privati:
    - Presidente: Direttore Scientifico o suo delegato,
    - Componente: Responsabile del Progetto di Ricerca o suo delegato,
    - Componente aggiuntivo: individuato dal Presidente della Commissione, laddove si renda necessario verificare particolari conoscenze tecniche;
    - Segretario verbalizzante;
  - Per incarichi e collaborazioni professionali in regime di P.IVA relativi ad attività e programmi definiti di assistenza sanitaria finanziati da appositi fondi istituzionali ovvero altri fondi pubblici o privati:
    - Presidente: Direttore Sanitario o suo delegato,
    - Componente: Responsabile del Progetto o suo delegato,
    - Componente aggiuntivo: individuato dal Presidente della Commissione, laddove si renda necessario verificare particolari conoscenze tecniche;
    - Segretario verbalizzante;
  - Per incarichi e collaborazioni relativi ad attività e programmi definiti di attività tecnico-amministrativa finanziati da appositi fondi istituzionali ovvero altri fondi pubblici o privati:
    - Presidente: Direttore Amministrativo o suo delegato,
    - Componente: Responsabile del Progetto o suo delegato,
    - Componente aggiuntivo: individuato dal Presidente della Commissione, laddove si renda necessario verificare particolari conoscenze tecniche;

– Segretario verbalizzante.

5. I membri della Commissione Esaminatrice e il Segretario prestano la loro opera a titolo gratuito e attestano l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. nonché di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I Titolo II del libro secondo del Codice Penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. 165/01 e s.m.i..

### **Art. 6 Procedura Comparativa dei Curricula Formativi e Professionali**

1. La Commissione Esaminatrice verificherà, in via preliminare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici richiesti nell'avviso di selezione.
2. Verificato il possesso dei summenzionati requisiti, la Commissione Esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati mediante comparazione dei Curricula Formativi e Professionali.
3. La Commissione attribuisce un punteggio massimo di 30 punti secondo le competenze specifiche di seguito riportate:
  - a) esperienza formativa e/o professionale maturata nella disciplina oggetto dell'incarico (massimo 15 punti);
  - b) esperienza formativa e/o professionale nell'area specifica oggetto dell'incarico (massimo 10 punti);
  - c) ulteriore formazione specifica (es: partecipazione a Corsi, Convegni, Congressi, etc.) e/o pubblicazioni scientifiche (massimo 5 punti);
4. Saranno ritenuti idonei coloro che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 21 nella comparazione del Curriculum Formativo e Professionale.

Se, in seguito alla valutazione comparativa dei Curricula Formativi e Professionali secondo i criteri sopra indicati, risulta essere idoneo un solo candidato, sarà possibile assegnare ad esso l'incarico oggetto dell'Avviso di Selezione senza far ricorso ad ulteriori prove. Al contrario, se i candidati risultati idonei saranno più di uno, in questo caso si renderà necessario far ricorso al colloquio per l'elaborazione della graduatoria di merito e per la relativa assegnazione dell'incarico al primo classificato.
5. Qualora si rendesse necessario procedere al colloquio, la Commissione Esaminatrice dispone di 20 punti. Il colloquio si svolge in aula aperta al pubblico e verte sulle materie inerenti la disciplina oggetto dell'incarico nonché sui compiti ad esso connessi.
6. L'incarico libero professionale viene affidato sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione Esaminatrice, a seguito della formalizzazione con Delibera del Direttore Generale e stipula del contratto individuale di lavoro come specificato al successivo art. 7.

7. La graduatoria ha durata di validità corrispondente alla durata dell'incarico oggetto dell'avviso. In caso di rinuncia del vincitore assegnatario dell'incarico, è previsto lo scorrimento della graduatoria e l'assegnazione dell'incarico resosi disponibile al primo candidato utilmente collocato in essa;

### **Articolo 7 – Conferimento senza previo esperimento di procedura comparativa in caso di vincitore di progetti di ricerca e in caso di particolare urgenza**

1. E' ammesso il conferimento di incarichi senza previo esperimento di procedura comparativa, nei casi seguenti:
  - a) quando si tratti di conferimento di incarichi a professionisti che, ancorché esterni alla Fondazione, siano i vincitori di un progetto di ricerca per conto della Fondazione;
  - b) In casi di particolare urgenza, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge, risultante da eventi imprevedibili non imputabili alla Fondazione, non compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa. In tale ipotesi, la durata dell'incarico deve essere strettamente limitata al tempo necessario all'espletamento della procedura di selezione.
2. L'atto di affidamento dell'incarico deve fare espressamente riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui alla lettere a) e b) del punto che precede.

### **Articolo 8 – Pubblicità**

1. Gli incarichi sono soggetti alle seguenti forme di pubblicità:
  - a) pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale per almeno 15 giorni consecutivi;
  - b) pubblicazione sul sito istituzionale dell'esito dell'avviso di selezione;
  - c) pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi conferiti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, della durata e dell'ammontare convenuto.
2. Fermo restando le forme di pubblicità di cui al precedente punto, in casi particolari in cui sia richiesta una maggiore diffusione per la difficoltà di reperire la risorsa, potranno essere disposte forme di pubblicità aggiuntive.

### **Articolo 9 – Conferimento**

1. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale mediante apposito contratto.
2. L'onere degli incarichi per progetti di ricerca è imputato agli appositi fondi di ricerca, ovvero altri fondi pubblici o privati.
3. L'onere degli incarichi per attività e programmi definiti di assistenza sanitaria e di attività tecnico-amministrativa, è imputato agli appositi fondi istituzionali, ovvero altri fondi pubblici o privati.

4. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- oggetto dell'incarico e sua correlazione ad obiettivi e progetti determinati;
- durata dell'incarico;
- eventuali strutture messe a disposizione;
- modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni;
- compenso e modalità di erogazione;
- responsabilità del professionista, obblighi assicurativi e obblighi di condotta;
- cause di recesso e di risoluzione;
- vincolo di riservatezza;
- divieto di cessione;
- privacy;
- legge applicabile e giurisdizione.

### **Articolo 10 – Durata**

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento possono avere durata:
  - pluriennale;
  - annuale;
  - frazione di anno.
2. In ogni caso la durata dell'incarico non può essere superiore a quella funzionale agli obiettivi e progetti specifici e determinati cui esso è correlato.

### **Articolo 11 – Compenso**

1. L'ammontare del compenso lordo onnicomprensivo è stabilito in base alla tipologia di attività, all'impegno ed ai requisiti specifici richiesti.
2. Il Responsabile della struttura autorizza la corresponsione del compenso accertando l'effettivo svolgimento delle attività svolte dal professionista.

### **Articolo 12 – Risoluzione del contratto**

1. Il contratto individuale si risolve al momento della scadenza del termine concordato o per sopravvenuta impossibilità ad effettuare la prestazione oggetto dell'incarico.
2. Il contratto può essere risolto unilateralmente dalla Fondazione prima del termine nel caso in cui il soggetto titolare dell'incarico:
  - a) si renda autore di gravi inadempienze contrattuali, quali a titolo di esempio:
    - l'inattività del libero professionista;
    - l'irregolare svolgimento dell'attività oggetto del contratto;

- l'aver cagionato un danno alla Fondazione;
  - il verificarsi di condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
- b) sia rinviato a giudizio per reati che siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di incarico libero professionale.
3. E' fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori clausole risolutive espresse nel contratto individuale di incarico libero professionale.
  4. In caso di grave inadempimento, qualora dall'inadempimento sia derivato un danno alla Fondazione, oltre alla risoluzione unilaterale del contratto, la Fondazione può chiedere al professionista il risarcimento del danno cagionato.
  5. Il soggetto titolare dell'incarico disciplinato dal presente Regolamento può recedere dal contratto prima del termine con comunicazione scritta, indirizzata alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e per conoscenza al Responsabile della Struttura afferente, con un periodo di preavviso di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
  6. Il contratto individuale potrà prevedere l'applicazione di una penale proporzionale al danno ipotizzabile per la Fondazione, tenuto conto delle peculiarità della prestazione, in caso di recesso anticipato.

### **Articolo 13 – Disposizioni finali**

Per tutto quello non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

=.=.=.=